RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1974

agli Stati membri, ad eccezione della Repubblica italiana, affinché prendano provvedimenti particolari relativamente all'IVA applicabile alla vendita di carne bovina ai consumatori

(74/390/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che nella Comunità si sono costituite cospicue scorte di carne bovina a seguito di interventi sul mercato; che i prossimi mesi di fine pascolo rischiano di aggravare questa situazione;

considerando che, data l'elasticità della domanda rispetto ai prezzi della carne bovina, un provvedimento che abbia l'effetto di diminuire il prezzo al consumo costituisce un mezzo adeguato per accrescere il consumo di tale carne;

considerando che, in applicazione della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari [1], gli Stati membri conservano la facoltà di istituire aliquote ridotte purché rispettino le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della citata direttiva;

considerando che gli obiettivi sopra indicati si possono raggiungere ove gli Stati membri si avvalgano di tale facoltà per la vendita di carne bovina all'ultimo stadio di commercializzazione, e che non è peraltro indicato, in considerazione delle misure adottate in Italia per riassestare la situazione economica generale, di prevedere gli stessi provvedimenti fiscali in questo Stato membro,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, AD ECCEZIONE DELL'ITALIA:

1. di applicare alle forniture di carni bovine (sottovoci 02.01 A II a) e 02.06 C I a) della tariffa doganale comune) effettuate da assoggettati all'imposta a non assoggettati un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle condizioni definite dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari;
2. di prendere le disposizioni necessarie onde garantire che i provvedimenti presi in applicazione del paragrafo 1 si ripercuotano integralmente sui prezzi di vendita al consumo;
3. di informare i consumatori in modo opportuno dei provvedimenti che essi hanno preso in applicazione della presente raccomandazione e delle conseguenze che ne derivano;
4. di informare la Commissione dei provvedimenti presi in applicazione della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67.